

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Piano territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese è stato adottato con le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Modena n. 210 del 9 ottobre 1991 e n. 72 del 15 aprile 1992;
- l'amministrazione provinciale ha trasmesso per l'approvazione Regionale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/88, il piano territoriale in questione con nota n. 34734 del 16 dicembre 1992 e, successivamente, ha trasmesso le integrazioni formali richieste con nota n. 1915/8.2.4 del 10 marzo 1994;
- il suddetto piano territoriale è stato esaminato dal Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente Naturale nelle sedute del 26 maggio 1994 e 9 giugno 1994;
- il Comitato, come previsto dal primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 11/88, ha espresso il proprio parere condizionando l'approvazione del Piano all'introduzione di modifiche ed integrazioni proposte dal Comitato stesso;
- le richieste di modifiche ed integrazioni formulate dal Comitato sono state fatte proprie da questa amministrazione con delibera della G.R. n. 261 del 7 febbraio 1995, trasmessa alla Provincia di Modena con nota n. 1750 in data 1 marzo 1995;
- la Provincia di Modena, con delibera del Consiglio Provinciale n. 149 del 24 luglio 1995, si è espressa in merito alle proposte di modifiche ed integrazioni formulate dal Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente naturale;
- la deliberazione relativa alle decisioni dell'Amministrazione provinciale è stata inviata alla Regione con

nota n. 24927/8.2.4 del 26 settembre 1995;

Considerato che:

- rispetto alle richieste del Comitato Consultivo, la Provincia di Modena ha recepito buona parte delle modifiche e ha prodotto molte delle integrazioni necessarie;
- le controdeduzioni dell'Amministrazione provinciale, espresse con D.C.P. n. 149 del 24 luglio 1995, sono pienamente accettabili, ad eccezione di quelle di seguito enunciate che vengono accolte solo parzialmente o respinte:

I) PERIMETRAZIONE DEL PARCO E DEL PREPARCO

La Provincia, nel dare risposta alle richieste del C.C.R.A.N. ha fornito elementi di integrazione e motivazioni che in buona parte risultano accoglibili, tuttavia, i perimetri proposti non sempre coincidono con limiti fisici in modo tale da garantire riconoscibilità e gestibilità delle aree delimitate.

In considerazione di ciò, ai fini dell'approvazione del piano, vengono apportate delle modificazioni di perimetrazione che risultano nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce allegato parte integrante della presente deliberazione. In generale, la perimetrazione viene ricondotta, per quanto possibile, su elementi fisici come crinali e torrenti o su infrastrutture quali strade, piste forestali, sentieri. Nei casi in cui l'elemento di demarcazione si identifica con tratti di corsi d'acqua, deve intendersi compreso all'interno del parco l'intero corso d'acqua con entrambe le sponde.

II) ZONIZZAZIONE

Area del Monte Cimone: controdeduzione parzialmente accolta. Si accetta la nuova zonizzazione, apportando lievi modificazioni di razionalizzazione dei confini, pur non assentendo, come verrà meglio precisato nella parte normativa, la realizzazione di nuovi impianti sciistici.

Le modificazioni di zona che riguardano gli ampliamenti delle zone "C" di Corno alle Scale e di S. Anna, vengono accolte in quanto evidenziate dalla Provincia come errore materiale in fase di progettazione; queste aree risultano infatti realmente interessate da impianti sciistici esistenti e già classificate come zone "C" nella cartografia di provvedimento istitutivo.

III) ALTRE SCELTE PROGETTUALI

Cartografia di progetto n. 5 "Accessibilità e attrezzature per la fruizione":

Le integrazioni e le modificazioni apportate dalla Provincia rispondono ai requisiti del parere del C.C.R.A.N., tuttavia si rilevano ancora alcune imprecisioni. La viabilità ad accesso regolamentato che dalla strada del Passo delle Radici conduce a Ca' Speciale è rappresentata da una strada forestale già chiusa al traffico motorizzato privato che, pertanto, deve essere esclusa dal "Sistema di accesso al Parco". Quindi, l'area attrezzata n.2, prevista in prossimità della località Ca Speciale, viene arretrata fino oltre la chiusura della strada predetta.

IV) NORMATIVA

La Provincia con le controdeduzioni al parere del C.C.R.A.N. ha accolto l'introduzione di parte delle modifiche ed integrazioni richieste ed ha controdedotto rispetto ad altre proponendo formulazioni condivisibili, con l'eccezione di quanto di seguito specificato:

Art. 7 Natura e finalità dei Progetti di intervento particolareggiato

Si rende necessaria una revisione di questo articolo in conseguenza delle modificazioni apportate ad altri articoli che trattano o richiamano l'argomento dei Progetti di intervento particolareggiato. In particolare, si intende chiarire che gli interventi previsti da tali strumenti devono riguardare esclusivamente gli impianti sciistici e le strutture legate al loro funzionamento e che non comportano la realizzazione di ulteriori strutture

di complemento; pertanto, nel testo proposto, alcuni commi vengono così sostituiti:

- comma 6, alinea 4:

"riorganizzazione degli impianti sciistici presenti situati in zona C, ivi compresi quelli per lo sci da fondo e quelli da dismettere e delle strutture di servizio indispensabili per il loro funzionamento, sistemazione delle aree da essi interessate mediante ricostituzione del cotico erboso e delle reti di scolo e drenaggio delle acque;"

- comma 6, alinea 5:

"corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli impianti sciistici da razionalizzare mediante l'adozione di materiali naturali e tecniche tradizionalmente impiegate nella zona e attraverso la collocazione dei manufatti ai bordi delle radure in modo da renderli percettivamente meno evidenti;"

- comma 8:

"La viabilità minore e le aree di servizio esistenti dovranno essere opportunamente sistemate evitando il più possibile interventi di impermeabilizzazione dei suoli."

Art. 10.1 Sistema forestale

Le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione provinciale vengono in buona parte accolte ad eccezione delle seguenti per cui si rende necessario raggiungere una formulazione più chiara e/o richiamare la normativa di settore vigente:

- comma introdotto dal C.C.R.A.N. (pag.18, riga 33):

Si ribadisce il parere del C.C.R.A.N., pur ritenendo opportuno modificarne l'enunciato per esigenze di chiarezza e completezza:

"L'utilizzazione del bosco a scopi produttivi è

consentita entro i limiti delle presenti norme ed esclusivamente nei terreni di proprietà privata e collettiva. Nei terreni di proprietà pubblica sono ammessi interventi con finalità fitosanitarie e di miglioramento strutturale che possono dare luogo ad un prelievo legnoso da destinarsi alla vendita o all'utilizzo diretto".

- comma 3 punto A:

La proposta dall'Amministrazione provinciale viene in parte accolta; in conseguenza, si decide di accorpate sotto un unico comma le norme che riguardano diverse tipologie forestali: faggete, querceti misti submontani e boschi a prevalenza di castagno; pertanto, i commi relativi a queste due ultime devono essere soppressi. In virtù di questa semplificazione, l'ultimo capoverso del comma, riguardante i boschi posti immediatamente a ridosso del limite superiore degli alberi, deve assumere valenza di comma autonomo collocato dopo il seguente testo:

"Boschi cedui appartenenti alle tipologie, faggete, querceti misti submontani e boschi a prevalenza di castagno: si distinguono cedui più o meno regolarmente utilizzati e cedui invecchiati.

1. Per i primi è ammesso il mantenimento del governo a ceduo solo su pendenze inferiori al 60% e con l'utilizzo della viabilità forestale permanente già esistente. In situazioni con pendenza superiore al 60% sono favoriti interventi preparatori di avviamento all'alto fusto ed è possibile autorizzare la ceduzione solo in casi adeguatamente motivati.
2. per i boschi "cedui invecchiati" definiti tali ai sensi dell'art. 59 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) è favorita la conversione in alto fusto. In fase di avviamento all'alto fusto devono essere salvaguardate e favorite tutte le specie secondarie e sporadiche, rilasciate le

matricine di più turni e si deve perseguire una copertura colma del soprassuolo.

Le autorizzazioni del bosco ceduo in quanto tale vengono rilasciate dall'Ente delegato in materia, previa acquisizione del parere di conformità rilasciato dall'Ente di gestione del Parco in seguito a puntuale istruttoria."

- comma introdotto dal C.C.R.A.N. (pag. 20, riga 23), primo alinea

Controdeduzione respinta perchè la norma proposta non tiene conto delle disposizioni vigenti, che pertanto vengono richiamate.

"Durante qualsiasi intervento, vanno salvaguardati tutti gli arbusti spontanei presenti ai sensi degli artt. 25 e 28 delle P.M.P.F. vigenti;"

- comma 10, alinea 3:

La proposta dall'Amministrazione provinciale è analoga alla normativa già in vigore, che è quindi opportuno richiamare esplicitamente.

"nessuna limitazione è posta al proprietario del bosco ceduo non invecchiato trattato a sterzo salvo quanto disposto dall'art.58 delle P.M.P.F. vigenti;"

- comma 10, alinea 4:

La norma deve essere modificata in quanto superata dalle attuali P.M.P.F. vigenti su tutto il territorio regionale di cui si richiede un'applicazione rigorosa.

"all'atto di utilizzazione del bosco ceduo devono essere rilasciate matricine in numero e qualità non inferiori a quanto indicato e suggerito dall'art. 55 delle P.M.P.F. vigenti."

- Art. 10.2 le emergenze e tipicità del Parco: cenosi arboree, emergenze botaniche

- comma 1, ultimo alinea

Controdeduzione respinta. Trattasi di correzione di errore materiale inesistente.

Art. 10.5.1 "Speciale regolamentazione dell'esercizio della pesca con finalità di tutela delle zoocenosi"

Controdeduzione parzialmente accolta. Il parere del C.C.R.A.N. pone l'accento su possibili danni al delicato ecosistema del lago Baccio nel suo complesso, con particolare attenzione alla tutela di flora e vegetazione. Si ritiene quindi di dover demandare al Regolamento del Parco la formulazione di ulteriori norme per mitigare l'impatto dell'attività di pesca; si aggiunge un ultimo comma: "Al fine evitare possibili danni all'intero ecosistema lacustre, il Regolamento del Parco o suoi stralci stabiliscono norme di esercizio del diritto di pesca da parte della Società per la valorizzazione dell'Abetone (S.V.A.) nel Lago Baccio".

Art. 11.2 Attività non compatibili

- comma 1 alinea 5

Controdeduzione parzialmente accolta. Per evitare ambiguità, dal momento che l'argomento degli impianti sciistici esistenti viene trattato più estesamente in altri articoli, si ritiene più opportuna la seguente formulazione:

"interventi a carico degli impianti sciistici, diversi dalla manutenzione ordinaria, se non compresi nei Progetti di intervento Particolareggiato di cui all'art. 20 delle presenti Norme;"

Art. 19 Zona B di protezione generale

- comma 1

Controdeduzione parzialmente accolta. Ai fini di una maggiore chiarezza, il testo viene espresso come segue:

"Le zone "B" ricomprendono ambiti territoriali di pregio naturalistico e paesaggistico; la fruizione turistica regolamentata e la pratica delle attività agro-silvo-pastorali non intensive sono consentite purché non compromettano l'attuale equilibrio."

- comma 3

Controdeduzione parzialmente accolta. Si ritiene opportuno includere lo sci alpinismo tra le attività escursionistiche consentite; per lo sci da fondo, viene accolta la proposta di consentire l'integrazione dei tracciati esistenti, completamente negate nel parere del C.C.R.A.N. e la norma, di conseguenza viene riformulata come segue:

"Non è ammessa la creazione di nuovi circuiti per la pratica dello sci da fondo; relativamente ai tracciati esistenti sono ammissibili integrazioni finalizzate al completamento di percorsi ad anello. Ogni altra modificazione è sottoposta al parere dell'E.d.G., sentito il C.T.S."

- ultimo comma (su proposta dell'Amm.ne prov.le)

L'Amministrazione provinciale introduce un Progetto di intervento particolareggiato per l'area del Lago Santo, non previsto nella stesura del P.T.P. adottato e controdedotto, né richiesto dal parere del C.C.R.A.N.; tale modifica è pertanto da sopprimere in quanto illegittima. Per l'area del Lago Santo vale quanto disposto dalle norme generali e di zona.

Art. 20 zona C di protezione ambientale

Controdeduzione parzialmente accolta. Si ritiene opportuno distinguere i commi relativi alle zone "C" da quelli riferiti esclusivamente ai P.I.P. per evitare ambiguità. Per quanto riguarda la possibilità di realizzare nuovi impianti nell'area di M.te Cimone, come già enunciato a proposito della zonizzazione di quest'ultima, si tratta di una variante al P.T.P.R. non sufficientemente motivata e quindi non accoglibile. In

conformità alle disposizioni del P.T.P.R. stesso, possono essere consentiti ampliamenti igienico- funzionali degli edifici esistenti; viene tuttavia modificato il parametro di riferimento in quanto quello proposto penalizza le strutture più piccole avvantaggiando quelle di maggiori dimensioni.

- comma 7

"Sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con eventuali ampliamenti finalizzati ad adeguamenti igienico-funzionali, una tantum, nella misura massima del 20% della superficie utile esistente e comunque non superiori a 50 mq, previo parere rilasciato dall'E.d.G. Sono altresì consentiti interventi di restauro ambientale, nonché di riqualificazione delle aree di sosta."

- comma 9 alinea 1

"sono ammessi esclusivamente interventi di razionalizzazione degli impianti esistenti al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente naturale e la sostituzione di quelli che necessitano di ammodernamento tecnologico, previo abbattimento degli impianti già esistenti. Non è consentita la costruzione di impianti sciistici ex novo."

Art. 22 Sistema portante per l'accesso al Parco e per la fruizione a fini ricreativi, culturali, didattici.

- Comma introdotto dal C.C.R.A.N. (pag. 36, riga 4):

Controdeduzione parzialmente accolta.

La dizione "progetti di qualificazione della viabilità esistente destinata alla fruizione del Parco" appare molto generica e si rende necessario specificare meglio la natura di tali interventi. La prima parte del testo del comma viene ad essere così modificata:

"L'E.d.G. potrà predisporre progetti di qualificazione della viabilità esistente consistenti nella sistemazione delle scarpate e in modesti interventi di manutenzione ordinaria a carico della viabilità regolamentata dal Parco; nell'ambito di tali progetti..."

- Punto B, ultimo alinea

Controdeduzione parzialmente accolta.

Il Regolamento, visti i compiti ad esso assegnati dall'art. 20 della L.R. 11/88 e s.m., non può essere lo strumento che introduce varianti al P.T.P., quali sarebbero l'individuazione di ulteriori aree da destinare a campeggio; richiamando il parere del C.C.R.A.N. che indicava la possibilità di realizzare nuovi "campeggi natura" preferibilmente in zona di pre-parco, il testo del comma viene così modificato: "La realizzazione di ulteriori aree di "campeggio natura" in zona C o pre-parco è subordinata al parere dell'E.d.G., sentito il C.T.S.; per "campeggi natura" si intendono quelli le cui strutture di servizio sono ridotte al minimo indispensabile e generalmente collocate all'interno di edifici esistenti."

Appendice E: "Dimensionamento delle aree attrezzate e dei parcheggi"

Controdeduzioni parzialmente accolte. Si rende necessario integrare il testo per specificare che il dimensionamento dichiarato è comprensivo dell'esistente e deve essere inteso come limite massimo.

aree attrezzate

- comma 1

"Le aree attrezzate riportate nella tavola n.5 sono identificate da un numero ed una denominazione. Per ciascuna area attrezzata l'appendice riporta il dimensionamento espresso in numero di tavoli. Tale numero deve ritenersi comprensivo delle eventuali

strutture già installate e come limite massimo. Le dimensioni dei tavoli sono di m 2 X 0,8, delle panche di m 2 X 0,5."

Per quanto riguarda l'elencazione vale quanto già detto a proposito della cartografia di progetto n.5 per l'area attrezzata di Ca' Speciale di cui è necessario cambiare la denominazione.

parcheggi

- comma 1

"Per ciascuno dei parcheggi localizzati nella tavola di progetto n. 5 viene indicato il numero di posti auto ricavabile; tale numero deve intendersi come complessivo e quindi comprensivo dei posti auto già realizzati e come limite massimo. La superficie convenzionale lorda del posto auto è calcolata pari a 22 mq."

Per quanto riguarda l'elencazione vale quanto già detto a proposito dell'area attrezzata di Ca' Speciale di cui è necessario cambiare la denominazione; inoltre, il parcheggio previsto per l'area attrezzata n. 15, deve intendersi come errore materiale, in quanto non individuato nella tavola di progetto n. 5, in cui vengono elencate soltanto 14 aree attrezzate e, pertanto, deve essere eliminato. Per quanto riguarda il dimensionamento vengono apportate alcune modifiche in riduzione che tengono conto dello spazio disponibile, senza la necessità di operare sbancamenti significativi.

Pertanto il comma viene ad essere così modificato:

"- area attrezzata Serrasiccia	8 posti
- area attrezzata Capanna Tassone	40 posti
- area attrezzata Taburri	30 posti
- strada Tagliole	150 posti
- Lago Santo	150 posti
- S. Geminiano	40 posti

Il parcheggio della strada Tagliole potrà essere

realizzato soltanto nel caso in cui venga chiusa al traffico motorizzato privato la strada che conduce al Lago Santo."

- comma 2

La previsione di ulteriori parcheggi a corredo dei Punti visita viene eliminata in quanto risultano già esistenti o coincidenti con quelli elencati per le aree attrezzate.

V) PROGRAMMA FINANZIARIO DI MASSIMA:

Il programma finanziario è stato precisato e dettagliato secondo quanto richiesto dal C.C.R.A.N.. La nuova formulazione può essere accolta, fatta eccezione per le seguenti precisazioni, volte a rendere il testo proposto coerente con le enunciazioni dei punti precedenti.

d) Aree attrezzate di terminale

"Realizzazione di aree attrezzate e relativi parcheggi come dimensionati nell'appendice E e secondo la collocazione indicata nella tavola n.5"

h) Qualificazione degli assi viari di penetrazione

In base a quanto enunciato per l'art.22 il testo viene così modificato: "Interventi relativi alla sistemazione delle scarpate, alla realizzazione di aree attrezzate e alla eventuale manutenzione ordinaria della sede stradale della viabilità regolamentata dal Parco."

i) Interventi di riqualificazione ambientale delle piste e degli impianti di risalita all'interno del parco

La voce di spesa non è di piena competenza del Parco, in quanto le opere descritte spettano alle amministrazioni proprietarie o ai soggetti privati gestori. Rispetto a questi temi, il Parco potrebbe svolgere un importante ruolo tecnico di indirizzo e solo partecipativo dal punto di vista finanziario. Quindi, tale voce viene ridotta a 200 milioni.

l) azione di qualificazione forestale ed ambientale e di indirizzo del sistema ecologico

Questa voce di spesa viene stralciata, in quanto riferita a piani di settore non previsti dalla L.R. n.11/88.

m) Depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature

Questa voce di spesa viene stralciata in quanto relativa ad interventi non di competenza del Parco.

n) Altri costi

Si rende necessario adeguare parte del testo alle previsioni di legge circa gli strumenti di competenza del Parco operando integrazioni e stralci. "Regolamento del Parco, Progetti di Intervento Particolareggiato, Programma di Sviluppo del Parco, Consulenze scientifiche, attivazione progetti ed iniziative di promozione del Parco e di Educazione ambientale."

VI) OSSERVAZIONI

Le osservazioni, a cui l'Amministrazione provinciale ha dato risposta con deliberazione del C.P. n. 211 del 21 ottobre 1992, sono decise da questa Regione in conformità con l'atto citato, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio e Ambiente n. 11737, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. n. 36/88, rilasciato nella seduta del 10 dicembre 1996;

Vista la L.R. 2 aprile 1988 n. 11, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992 n. 40;

Vista la L.R. 5 settembre 1988 n. 36;

Vista la L.R. 30 gennaio 1995 n. 6;

Dato atto dei pareri favorevoli di legittimità e di

regolarità tecnica del presente provvedimento, rispettivamente espressi - ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e punto 3.1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 2541 del 4 luglio 1995 - dal Direttore Generale alla "Programmazione e Pianificazione Urbanistica" Dott. Roberto Raffaelli e dal Responsabile del Servizio "Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale" Arch. Marta Scarelli;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alla deliberazione C.P. dell'Amministrazione provinciale n. 211 del 21 ottobre 1992, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;
- b) di approvare il Piano territoriale del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese introducendo le modifiche di cui al precedente "considerato";
- c) di approvare la perimetrazione e la zonizzazione del Parco definitive, così come riportate nella tavola in scala 1:25.000 che costituisce allegato parte integrante della presente deliberazione;
- d) di inviare alla Provincia di Modena gli atti tecnici del Piano territoriale affinché provveda ad adeguarli in conformità alle determinazioni contenute nel presente atto e a trasmetterne copia alla Regione;
- e) di allegare al presente provvedimento i seguenti atti per formarne parte integrante e sostanziale:
 - delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 210 del 9 ottobre 1991 di adozione del Piano territoriale del Parco (allegato n. 1 e n. 1 bis);
 - delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 72 del 15 aprile 1992 di modifica ed integrazione alla precedente n. 210 del 9 ottobre 1991 (allegato n.

2);

- delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 211 del 21 ottobre 1992 di controdeduzione alle osservazioni presentate al Piano territoriale (allegato n. 3);
- delibera della Giunta regionale n. 261 del 7 febbraio 1995 (allegato n. 4);
- delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 149 del 24 luglio 1995 di controdeduzione al parere regionale; con l'allegato: fascicolo "Modifiche, integrazioni e controdeduzioni al parere del C.C.R.A.N." (allegati n. 5 e n. 6);
- atti tecnici costituiti da: relazione illustrativa (allegato n. 7), norme tecniche di attuazione (allegato n. 8), programma finanziario di massima e individuazione degli interventi prioritari (allegato n. 9), tavola n. 5 "accessibilità ed attrezzature per la fruizione" (allegato n. 10), tavola n. 6 "carta escursionistica integrata" (allegato n. 11), tavole n. 9a-i "ambiti da sottoporre a progetto di intervento particolareggiato" (allegati dal n. 12 al n. 20).

- - - - -